



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
"Ufficio del Soggetto Aggregatore"

Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di Convenzione per l'affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi.

MODELLO DVR STANDARD

1. PREMESSA

Il presente documento assolve agli obblighi di coordinamento previsti all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, costituendo parte integrante del Contratto per l'esecuzione del servizio in oggetto e prescrive i requisiti contrattuali per garantire la protezione e la sicurezza dei lavoratori derivanti da rischi interferenti, ed i controlli a cui l'Aggiudicatario deve necessariamente provvedere, nel rispetto delle Leggi vigenti.

In ogni momento durante lo svolgimento del Contratto, il Committente ha la facoltà di verificare direttamente il rispetto da parte dell'Aggiudicatario della vigente normativa di Legge e dei requisiti indicati nelle norme tecniche di buona pratica e quelle previste nel presente documento, e/o di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad altri Enti Pubblici o consulenti privati di propria fiducia.

L'Aggiudicatario è tenuto a consentire quanto sopra rappresentato, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. Tali verifiche non sollevano il Committente dai propri obblighi, sia contrattuali, sia previsti dalle normative di riferimento, a cui si rimanda per tutto quello non espressamente esposto nelle presenti disposizioni.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;



Città metropolitana di Roma Capitale

**Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali
del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”**

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il 2° contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art.3 D.lgs. n.50/2016) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999, e che, pertanto, la Città Metropolitana di Roma Capitale agisce quale soggetto aggregatore in virtù di deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 nonché dell'art.38 co.1 D.lgs. n.50/2016, la medesima è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard (Allegato 2 alla lettera di invito).

Si precisa che, atteso che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sarà cura delle medesime Amministrazioni Contraenti integrare il predetto documento, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della “Gara a procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento Servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi”, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

2. DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Amministrazioni sanitarie Contaraenti	Le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ovvero i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto
Fornitore	L'impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico
Datore di Lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa
DVRI standard	Il presente documento
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione Contraente è tenuta a redigere, integrando il DVRI standard predisposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

	Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
--	--

3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di utenti delle Amministrazioni contraenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- probabili interventi sugli impianti;
- probabili interventi di opere murarie;
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni contraenti;
- probabile movimentazione manuale di carichi;
- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

Si precisa che il presente documento dovrà essere integrato dalla singola Amministrazione Contraente, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed indicando i relativi costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.

ANALISI DEI RISCHI INTERFERENTI

Di seguito si riportano le caratteristiche intrinseche dell'attività che possono generare eventuali rischi interferenti con soggetti terzi presenti presso le località individuate dai soggetti Beneficiari. Le valutazioni si riferiscono unicamente al coinvolgimento di persone estranee alle attività oggetto dell'appalto, per le quali la valutazione del rischio di interferenza rientra tra gli obblighi del datore di lavoro:



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
"Ufficio del Soggetto Aggregatore"

- Urti, abrasioni, schiacciamenti e investimenti, dovuto alle operazioni di trasferimento, ritiro e deposito di attrezzature e materiali vari utilizzando carrelli e altri ausili meccanici;
- Inciampo o caduta, dovuto al deposito temporaneo o accidentale di attrezzature di lavoro o materiali in luoghi accessibili a persone estranee ai lavori;
- Rumore e vibrazioni: l'utilizzo di attrezzature e lavorazioni che emettono rumore o vibrazioni durante le operazioni di messa a dimora potrebbe causare interferenze con l'attività ordinaria da svolgersi nei luoghi ove saranno eseguite le lavorazioni.

Di seguito viene illustrata la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali, intesi quali rischi dovuti all'interferenza delle attività oggetto dell'appalto, che vengono svolte in presenza di soggetti terzi a qualsiasi titolo presenti presso le località di esecuzione dell'appalto.

Per effettuare la valutazione dei rischi da interferenze si è utilizzato un metodo semiquantitativo che, in funzione della probabilità (P) del verificarsi un infortunio, e del danno (D) prodotto dallo stesso, permette di determinare l'entità del rischio (R) di una attività lavorativa.

L'entità del rischio viene quindi stimata dalla formula:

$$R = P \times D$$

dove:

R = è la gravità del rischio

P = è la probabilità o frequenza che un evento avvenga

D = è la gravità del danno, delle conseguenze connesse a tale evento

In questo modo è possibile collegare direttamente il rischio determinato con l'urgenza dell'azione correttiva e delle relative procedure che aumentano il grado di sicurezza dell'attività lavorativa presa in esame.

Conseguentemente, per ogni attività o area lavorativa si otterranno dei valori corrispondenti ai rischi presenti e, conseguentemente, delle azioni correttive corrispondenti, come descritto dalla tabella seguente:

SCALA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO - R -	
R superiore a 8	RISCHIO ALTO / azioni correttive indilazionabili
R compreso tra 4 e 8	RISCHIO MEDIO / azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R compreso tra 2 e 3	RISCHIO MEDIO-BASSO / azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine
R = 1	RISCHIO BASSO azione migliorativa da valutare in fase di programmazione



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
"Ufficio del Soggetto Aggregatore"

Si evidenzia che, il valore così determinato ricomprende anche la *pericolosità* che l'attività presenta, solo per il fatto di venire esercitata o di esistere [(ad esempio, il rischio strutturale "scale fisse" per la particolare tipologia, risulta possedere mediamente un valore pari a $R=4$, in quanto, in condizioni regolari, è possibile cadere ($P=2$) e farsi male ($D=2$)].

In quest'ottica, è possibile che, anche ad un rischio $R \geq 4$, non si possa correlare un'azione correttiva "urgente" che ne diminuisca il valore, in quanto l'attività lavorativa corrispondente è ad ogni modo "*pericolosa*" (ad esempio, il lavoro in quota); in tali casi, la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale, l'utilizzo dei D.P.I. e l'attenzione del lavoratore permettono l'esercizio della mansione, che comunque possiede un **rischio residuo** non indifferente.

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		R = P x D			
P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D			

SCALA DELLA PROBABILITÀ - P -		
Valore	Livello	Definizioni/ Criteri
4	altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">• esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori• si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili• il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	probabile	<ul style="list-style-type: none">• la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto• è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno• il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none">• la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi• sono noti solo rarissimi episodi già verificati• il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	improbabile	<ul style="list-style-type: none">• la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti• non sono noti episodi già verificatisi• il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO - D -		
Valore	Livello	Definizioni/Criteri
4	gravissimo	<ul style="list-style-type: none">• infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale• esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	grave	<ul style="list-style-type: none">• infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale• esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente irreversibili
2	di media gravità	<ul style="list-style-type: none">• infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile• esposizione cronica con effetti reversibili
1	di lieve gravità	<ul style="list-style-type: none">• infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile• esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

La valutazione del rischio si conclude con l'individuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio d'interferenza, le quali presentano diversa intensità e priorità in relazione al giudizio relativo al livello di rischio.

RISCHI INTERFERENZIALI	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischi di natura infortunistica (es. urti, traumi, investimento)	B	<p>Delimitazione e segnalazione di ogni area di lavoro con conseguente interdizione per le persone non autorizzate.</p> <p>Attenersi alla segnaletica viaria (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio).</p> <p>Quando e se possibile effettuare le lavorazioni in orari di basso affollamento.</p> <p>Concordare con il RUP/DEC i percorsi per gli operatori e per il trasporto di materiali.</p> <p>Concordare preventivamente gli accessi all'area con il DEC, o suoi delegati, e attenersi alle specifiche procedure al fine di non interferire con le attività ordinariamente svolte.</p> <p>Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per lo svolgimento delle attività in argomento.</p>
Inciampo o caduta	M	<p>Si raccomanda di depositare attrezzature e materiali all'interno dell'area di lavoro che deve essere inaccessibile al personale non autorizzato.</p> <p>Qualora fossero necessari depositi esterni, devono essere concordati con il RUP/DEC, delimitati e segnalati a cura della Ditta appaltatrice.</p> <p>Concordare preventivamente gli accessi con il DEC, o suoi delegati, e attenersi alle specifiche procedure al fine di non interferire con le attività ordinariamente svolte.</p> <p>Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per lo svolgimento delle attività in argomento.</p>



Città metropolitana di Roma Capitale

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali
del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

Rumore e vibrazioni	<p>Accertarsi dell'assenza di persone estranee alle lavorazioni ed eseguire le lavorazioni rumorose negli orari indicati dal DEC, o suoi delegati.</p> <p>Quando e se possibile effettuare le lavorazioni in orari di basso affollamento.</p> <p>Concordare preventivamente gli accessi con il DEC, o suoi delegati, e attenersi alle specifiche procedure al fine di non interferire con le attività ordinariamente svolte.</p> <p>Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per lo svolgimento delle attività in argomento.</p>
---------------------	--